



TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6648 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO
TRA

[REDACTED] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Rosario De CRESCENZO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati come da procura in atti;

E

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. RMNVCN71L08I2620), elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55,

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 13.04.22, i ricorrenti chiedevano:

1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inclusi a pieno titolo ed a permanere nella I Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) istituite per la provincia di Napoli con validità biennale (2020-2022), ciascuno per la specifica classe di concorso, con il punteggio spettante per i titoli culturali e di servizio posseduti, facendo obbligo alle amministrazioni resistenti di procedere alla rettifica delle graduatorie medesime; 2) subordinatamente, accertare e

dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inclusi, anche con "riserva", nella I Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) istituite per la provincia di Napoli con validità biennale (2020-2022), fino all'esito del giudizio di appello (R.G. 5257/2018) promosso dal Ministero resistente avverso la sentenza n. 11798/2017 resa dal T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ciascuno per la specifica classe di concorso, con il punteggio spettante per i titoli culturali e di servizio posseduti, facendo obbligo alle amministrazioni resistenti di procedere alla rettifica delle graduatorie medesime; 3) in ogni caso condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al pagamento delle spese di lite, oltre Spese Generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario".

Nel costituirsi, il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania contestava l'avversa domanda eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; nel merito contestava la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.

Deve dichiararsi la cessata la materia del contendere rispetto alla posizione dei ricorrenti [] come domandata dalla difesa di parte ricorrente poiché, limitatamente ad essi, in ragione di quanto disposto dal decreto n. 23563 del 13.12.2022, l'operato successivo della P.A. si è rivelato integralmente soddisfacente del diritto azionato.

È infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola all'inserimento in una graduatoria ove esso non presupponga una procedura selettiva o una valutazione degli aspiranti, ma soltanto il possesso di specifici titoli. In tal caso, infatti, la posizione soggettiva dell'aspirante non è qualificabile in termini di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mera rilevazione avuto riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo (Consiglio di Stato sez. VII, 21/03/2022, n.2046).

Il ricorso può essere accolto nei termini di cui si dirà.

I ricorrenti, docenti precari che operano alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale, sono in possesso di titolo ITP.

Con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio, iscritto al R.G. n. 8019/2017, i ricorrenti impugnavano il D.M. 1° giugno 2017 n. 374, recante la disciplina delle modalità di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, dolendosi del mancato riconoscimento del valore abilitante dei diplomi di cui alla Tabella B) del D.P.R. n. 19/2016 e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto ad accedere alla II Fascia di detti elenchi, riservata ai docenti muniti di specifica abilitazione all'insegnamento. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 11798/2017 dichiarava il diritto dei ricorrenti all'inserimento a pieno titolo nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

Sostengono i ricorrenti che con decreto prot. n. 1473 del 01.02.2022 il Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Provinciale di Napoli in maniera illegittima aveva disposto la loro esclusione dalla I Fascia delle GPS provinciali di Napoli e la conseguente retrocessione nella II Fascia di detti elenchi, posto che la sentenza del TAR era stata impugnata dal Ministero, innanzi al Consiglio di Stato, con giudizio iscritto al R.G. n. 5257/2018.

Orbene, il Consiglio di Stato con sentenza n. 7430/2022 ha dichiarato irricevibile l'appello presentato dal Miur e quindi, la sentenza del Tar Lazio n. 11798/2017 con la quale è stato dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inserimento "a pieno titolo" nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto è divenuta definitiva.

La domanda va dunque accolta dichiarandosi il diritto dei ricorrenti ad essere inclusi a pieno titolo ed a permanere nella I Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) istituite per la provincia di Napoli con validità biennale (2020-2022), ciascuno per la specifica classe di concorso, con il punteggio spettante per i titoli culturali e di servizio posseduti, facendo obbligo alle amministrazioni resistenti di procedere alla rettifica delle graduatorie medesime.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da

Accoglie la domanda proposta dai restanti ricorrenti e, per l'effetto, dichiara il diritto degli stessi ad essere inclusi a pieno titolo ed a permanere nella I Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) istituite per la provincia di Napoli con validità biennale (2020-2022), ciascuno per la specifica classe di concorso, con il punteggio spettante per i titoli culturali e di servizio posseduti, facendo obbligo alle amministrazioni resistenti di procedere alla rettifica delle graduatorie medesime.

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione.

Napoli, il 28.03.2023

IL GIUDICE

Stefania Borrelli